



COMUNE DI CUTROFIANO
Provincia di Lecce
(Settore Amministrativo)



**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CUTROFIANO**

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del consiglio comunale di Cutrofiano.

Art. 2 - Il consiglio comunale

1. Il consiglio comunale, depositario della volontà dei cittadini di Cutrofiano, eletto mediante suffragio popolare diretto, è l'organo destinato ad assumere il potere sovrano popolare e a dare indirizzo ed impulso agli altri organi comunali.

Art. 3 - Composizione

1. Il consiglio comunale di Cutrofiano è composto di n° 17 membri eletti con il sistema maggioritario, contestualmente all'elezione del sindaco, secondo le modalità stabilite dall'art. 5 della legge 25 marzo 1993, n° 81.

Art. 4 - Consigliere anziano

1. È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 72, comma 4, del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n° 570, con esclusione del sindaco eletto.

Art. 5 - Durata in carica dei consiglieri

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
2. Il consiglio comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 6 - Sessioni del consiglio

1. Il consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria nei mesi di giugno e di ottobre per deliberare, nell'ordine, il conto consuntivo dell'esercizio precedente ed il bilancio di previsione per l'anno successivo.
2. Il consiglio comunale si riunisce, altresì, in sessione straordinaria o d'urgenza ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, per determinazione del sindaco, per domanda - contenente l'oggetto o gli oggetti da trattare - di un quinto dei consiglieri, per ordine del prefetto.
3. La riunione del consiglio a domanda di un quinto dei consiglieri deve avvenire entro venti giorni dalla data della presentazione della richiesta. Qualora il sindaco non vi provveda, la convocazione è disposta dal prefetto, secondo legge.

Art. 7 - Convocazione

1. La convocazione del consiglio comunale è fatta dal sindaco con avvisi scritti da far consegnare dal messo comunale - che ne deve lasciare apposita attestazione - al domicilio dei consiglieri cinque giorni liberi prima di quello fissato per le sessioni ordinarie; tre giorni liberi prima di quello fissato per le sessioni straordinarie e almeno ventiquattro ore prima della seduta per le convocazioni d'urgenza.
2. L'inosservanza delle norme di convocazione rende invalida la seduta. Tuttavia, l'invalidità deve rendersi sanata qualora il consigliere interessato sia presente alla riunione e dichiari di non opporsi alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. L'avviso di convocazione deve indicare:

- a) ad iniziativa di chi è convocato il consiglio;
 - b) giorno, ora e luogo della convocazione;
 - c) se trattasi della convocazione ordinaria;
 - d) l'elenco degli argomenti da trattare.
4. L'avviso di prima convocazione può contenere anche il giorno della seconda convocazione nel caso la prima andasse deserta.
 5. Dovendosi aggiungere, all'ordine del giorno già diramato, nuovi argomenti, occorre darne avviso ai singoli consiglieri almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.
 6. Il consiglio, però, potrà rimandare al giorno successivo ogni deliberazione sugli argomenti "aggiunti" all'ordine del giorno, purchè non urgenti.
 7. Nel caso che il consiglio non riesca ad esaurire in una sola seduta l'ordine del giorno e deliberi di rinviare ad altro giorno la trattazione degli affari rimasti in sospeso, occorre inviare l'avviso della nuova seduta ai consiglieri non intervenuti alla prima.
 8. La seduta resta valida ancorché la durata si protragga oltre la mezzanotte del giorno della convocazione.
 9. Copia dell'ordine del giorno di ogni seduta consiliare deve essere pubblicata all'albo pretorio contestualmente alla notificazione della convocazione dell'adunanza ai consiglieri; altra copia deve essere trasmessa al prefetto, il quale può intervenire alle sedute, senza diritto di voto, personalmente o a mezzo rappresentante e ai revisori di conti i quali, hanno diritto di assistere alle sedute del consiglio per collaborare nelle sue funzioni di indirizzo e controllo.
 10. A cura della Giunta viene dato avviso della convocazione del consiglio Comunale ai cittadini con l'elenco degli argomenti da trattare nella adunanza mediante manifesti da far affiggere nei principali luoghi pubblici dell'abitato contestualmente alla notifica ai consiglieri della convocazione dell'adunanza.

Art. 8 - Deposito degli atti

1. Di ogni argomento sottoposto all'esame del consiglio, i relativi atti debbono essere depositati nella sala consiliare o nella segreteria del comune sin dal momento della notificazione della convocazione dell'adunanza a disposizione dei consiglieri, con la proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n° 142, e con ogni altro documento utile per l'esame dell'argomento stesso.

Art. 9 - Sede delle adunanze

1. Il consiglio comunale si riunisce di norma presso la sede comunale, in apposita sala.
2. Per esigenze eccezionali dovute all'inagibilità o all'indisponibilità della sede oppure ad altre cause motivate, può disporre la convocazione luogo diverso dalla sede comunale.
3. In questo caso deve essere dato avviso ai cittadini con manifesti da affiggere nei principali luoghi pubblici dell'abitato almeno ventiquattro ore prima.

Art. 10 - Prima adunanza del consiglio

1. La prima seduta del consiglio è convocata e presieduta dal sindaco entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto.
2. In tale adunanza il consiglio provvede, prima di ogni altra questione, ai seguenti punti:
 - a) Esame delle condizioni di eleggibilità e convalida degli eletti;
 - b) Comunicazione del sindaco circa la nomina degli assessori e del vice sindaco;
 - c) Proposta del sindaco circa gli indirizzi generali di governo; esame ed approvazione del relativo documento.

Art. 11 - procedura per la convalida degli eletti

1. Dichiarata aperta la seduta, il sindaco relazione sull'argomento e, ancorché non si a stato prodotto alcun reclamo, invita il consiglio ad esaminare le condizioni degli eletti ai sensi della legge 23 aprile 1981, n° 154, dichiarando l'ineleggibilità di coloro per i quali non sussistono le condizioni e provvedono alle sostituzioni a norma dell'art. 75 del T.U. 570/1960.
2. Alla discussione ed alla votazione degli argomenti riguardanti l'ineleggibilità o l'incompatibilità dei neo-eletti possono prendere parte anche coloro la cui eleggibilità od incompatibilità sia contestata.

3. In caso di dimissioni di un consigliere neo-eletto, prima della convalida, il consigliere viene prima convalidato, poi dichiarato dimissionario quindi sostituito ai sensi del comma 1.

Art. 12 - Nomina della giunta - Comunicazione del sindaco e presa d'atto

1. Nella medesima seduta successiva all'elezione, dopo la convalida degli eletti, il sindaco effettua la comunicazione relativa alla convalida degli eletti, il sindaco effettua la comunicazione relativa alla nomina di n° 4 assessori componenti la giunta comunale, tra i quali un vice-sindaco per l'esercizio delle funzioni vicarie previste dalla legge n° 142/90 e dallo statuto.
2. Il sindaco dà al atto al consiglio che gli assessori nominati al di fuori dei componenti del consiglio stesso sono in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere ed hanno tutti reso con lui la dichiarazione dell'insussistenza degli adempimenti previsti dalla legge 18 gennaio 1992, n° 16.

Art. 13 - Indirizzi di governo proposti dal sindaco - esame ed approvazione

1. Il sindaco formula la proposta degli indirizzi generali di governo ai quali intende confermare l'azione amministrativa e dà lettura del documento programmatico
2. Il documento viene messo in discussione ed approvato dal consiglio con voto palese a maggioranza semplice.
3. L'eventuale voto contrario del consiglio sulla proposta del sindaco non produce l'effetto della sfiducia e non provoca le sue dimissioni.

Art. 14 - Seduta del consiglio

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi in cui si tratti di questioni concernenti persone.
2. La seduta può essere tenuta segretamente per un determinato argomento per deliberazione della maggioranza o su domanda scritta di n° 9 consiglieri, indicate in succinto le motivazioni.

Art. 15 - Validità delle sedute di prima convocazione

1. Le sedute consiliari di prima convocazione sono valide quando sono presenti almeno n° 9 consiglieri assegnati al comune. Se tale numero non è raggiunto entro un'ora da quella fissata, la seduta è dichiarata deserta e viene redatto apposito verbale.
2. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) I consiglieri che hanno l'obbligo di astenersi;
 - b) Coloro che si allontanano dalla sala della riunione prima del voto.

Art. 16 - Validità delle sedute in seconda convocazione

1. La seduta di seconda convocazione si ha quando la prima sia stata dichiarata deserta per mancanza del numero legale o quando sia venuto meno il numero legale nel corso della seduta di prima convocazione.
2. Sia nel corso della seduta di prima convocazione e sia nel corso di quella di seconda convocazione, l'accertamento della presenza del numero legale deve essere espressamente richiesto da uno o più consiglieri.
3. Prima di dichiarare deserta una seduta in corso, perché mancante del numero legale, ne è disposta una temporanea sospensione di almeno 15 minuti trascorsi i quali senza che si sia raggiunto il numero legale, la seduta è dichiarata deserta.
4. La seduta di seconda convocazione deve tenersi non prima di due giorni e non dopo otto giorni da quella di prima convocazione dichiarata deserta.
5. Per la validità della seduta di seconda convocazione è necessaria la presenza di quattro consiglieri.
6. L'avviso di seconda convocazione deve essere consegnato ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima dell'inizio della seduta; se però nell'avviso di convocazione del consiglio fosse stato indicato anche il giorno della eventuale seconda convocazione, l'avviso di quest'ultima è rinnovato ai soli consiglieri non intervenuti alla sede di prima convocazione.
7. Nella seduta di seconda convocazione, saranno trattati soltanto gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della prima convocazione.
8. Ogni consigliere, che entra in sala dopo fatto l'appello o che si allontana prima del termine della seduta, deve darne avviso al segretario per l'annotazione.

Art. 17 - Esposizione delle bandiere

1. Per tutta la giornata della seduta consiliare saranno esposte all' interno del palazzo comunale la bandiera nazionale e quella del comune, la prima a destra della seconda.

Art. 18 - Pubblicità delle sedute

1. Il pubblico può assistere alle sedute consiliari che non siano segrete, restando a capo scoperto, in silenzio con divieto assoluto di fumare, mantenendo contegno riguardoso ed astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.
2. Qualora il pubblico non osservi la dovuta disciplina, il presidente può disporre l' allontanamento dei soggetti turbolenti anche a mezzo della forza pubblica.
3. Qualora non sia possibile distinguere i responsabili del disordine, il presidente può ordinare lo sgombero della sala e la prosecuzione della riunione del consiglio senza la presenza di pubblico o permette di assistere soltanto a singole persone, stampa e impiegati del comune.
4. In caso di scioglimento dell' adunanza per motivi di ordine pubblico, il consiglio si intende convocato automaticamente per il giorno successivo non festivo per la continuazione della seduta, tranne che non abbia deliberato diversamente.
5. Nessuno può entrare armato nella sala dove è riunito il consiglio.

Art. 19 - Disciplina delle sedute

1. Il sindaco assicura lo svolgimento ordinato delle sedute del consiglio; concedendo ai consiglieri la facoltà di parlare secondo l' ordine di richiesta; dirigendo e moderando la discussione; togliendo la parola all' oratore che trascenda nei discorsi, provochi o faccia dell' ostruzionismo; richiamando i consiglieri che discutono o interloquiscono senza aver chiesto e ottenuto la parola o che interrompono i colleghi che stanno parlando; impedendo ogni intemperanza sia da parte del pubblico che da parte dei consiglieri.
2. Qualora un consigliere assuma comportamenti tali da turbare l' ordine della seduta o la libertà delle discussioni ovvero pronunzia parole ingiuriose, sconvenienti o comunque offensive, il sindaco lo invita formalmente a modificare atteggiamento. Se il consigliere richiamato persiste nella trasgressione, il sindaco gli toglie la parola.
3. Se ancora il consigliere continua a trasgredire il richiamo, il sindaco può sciogliere la seduta.

Art. 20 - Svolgimento delle sedute

1. Non oltre l' ora di tolleranza di cui al precedente articolo 15, il sindaco invita il segretario comunale a fare l' appello dei consiglieri.
2. Accertata l' esistenza del numero legale costituito dalla metà più uno dei consiglieri in carica, il sindaco dichiara aperta la seduta.
3. Il sindaco dà inizio alla discussione degli argomenti iscritti all' ordine del giorno, seguendo la loro progressione.
4. È, tuttavia, facoltà del consiglio decidere, ove ricorrano ragioni di opportunità, la variazione di tale progressione, dietro richiesta del sindaco o di un consigliere.
5. La modifica dell' ordine della trattazione degli argomenti può avvenire senza votazione se nessuno dei consiglieri si opponga, diversamente decide il consiglio, a maggioranza di voti, dopo l' intervento di un consigliere favorevole e di un consigliere sfavorevole alla proposta.
6. Nessun affare può essere sottoposto alla discussione e alla deliberazione del consiglio se non risulta iscritto all' ordine del giorno.

Art. 21 - Ordine della discussione

1. La discussione di ciascun argomento procede secondo l' ordine seguente:
 - discussione generale;
 - discussione particolareggiante sugli articoli, capi o voce dell' oggetto con l' eventuale presentazione di emendamenti o di aggiunte;
 - votazione complessiva sull' oggetto o su mozioni ed ordini del giorno che fossero stati presentati.

Art. 22 - Modalità della discussione

1. Su ciascuno degli argomenti iscritti all' ordine del giorno relaziona il soggetto proponente illustrando la proposta.

2. Le proposte possono essere illustrate anche a mezzo di relazione scritta, distribuita ai consiglieri prima o durante la seduta.
3. L' amministrazione assicura la presenza in consiglio comunale dei dirigenti degli uffici comunali quando si discute di particolari aspetti tecnici della vita amministrativa (bilanci, strumenti urbanistici ecc.); essi intervengono, su richiesta del consiglio comunale, per eventuali chiarimenti.
4. Alla discussione prendono parte i consiglieri dopo aver ottenuto dal presidente la facoltà di parlare.
5. I consiglieri parlano dal proprio banco rivolgendosi all' assemblea. Nessun consigliere può prendere la parola più di due volte sullo stesso argomento: la prima per esprimere il pensiero; la seconda per replicare; può inoltre parlare per fatto personale e per dichiarazione di voto.
6. Ogni intervento del consigliere, sia scritto che orale, non può superare i 20 minuti; su argomenti di particolare importanza, il presidente può consentire il superamento del limite di cui innanzi, purché abbia informato il consiglio prima dell' inizio della discussione.
7. Al consigliere che eccede nel limite di tempo consentito o che si discosta dall' argomento in discussione, il presidente, dopo formale invito a cessare di parlare oppure di astenersi all' argomento, può togliere la parola.
8. Nessuno può interloquire quando gli altri hanno la parola e tanto meno interrompere l' oratore.
9. Sono vietate le spiegazioni a dialogo.
10. Non può essere concessa la parola nel corso delle votazioni, salvo per richiamo al regolamento.
11. A conclusione della discussione oppure qualora nessun consigliere chiede la parola, il sindaco mette ai voti la proposta di deliberazione del testo depositato nei giorni precedenti nella sala del consiglio o nella segreteria comunale, con gli eventuali emendamenti presentati ed approvati nel corso della discussione.
12. Gli assessori nominati al di fuori dei componenti il consiglio comunale, partecipano alla discussione con le stesse prerogative dei consiglieri comunali. Essi non entrano a far parte del numero legale richiesto per la validità della seduta e non partecipano alla votazione.

Art. 23 - Fatto personale

1. Il consigliere può ottenere la parola per fatto personale quando si è sentito censurato nella propria condotta o accusato di fatti non veri o opinioni non espresse.
2. In questo caso, chi chiede la parola deve sommariamente accennare in che cosa consiste il fatto personale; il presidente decide se esso sussista o meno. Se il presidente non lo ravvisa, sarà interpellato il consiglio che lo decide per alzata di mano, senza discussione.

Art. 24 - richiami al regolamento

1. È permesso ad ogni consigliere chiedere la parola per il richiamo del regolamento anche per il rispetto delle norme disciplinari durante la discussione degli argomenti all' ordine del giorno.
2. In tale richiamo possono prendere la parola, oltre il proponente, un consigliere a favore e un consigliere contro. Entrambi possono parlare per non più di 5 minuti.
3. La votazione sul richiamo viene espressa per alzata di mano.

Art. 25 - Questioni pregiudiziali

1. Se uno o più consiglieri ritengono che un dato argomento iscritto all' ordine del giorno non debba discutersi, o che la discussione e la deliberazione debbano essere rinviate per un certo tempo, dovranno proporlo prima che sia iniziata la discussione. La stessa proposta può essere fatta nel corso della discussione purché da almeno 5 consiglieri.
2. La proposta di non discutere o di non proseguire la discussione su un argomento oppure di rinviare la trattazione e la deliberazione per un certo tempo, è messa ai voti e il consiglio vi decide a maggioranza assoluta.

Art. 26 - Emendamenti all' oggetto della discussione

1. Ogni consigliere può presentare per iscritto, anche durante la discussione, emendamenti aggiuntivi o modificativi all' oggetto della discussione. Gli emendamenti devono essere sottoposti a votazione prima dell' oggetto cui si riferiscono, dandone la precedenza a quelli soppressivi.
2. Gli emendamenti di cui al comma prima possono essere ritirati da chi li ha presentati fino a che non si è deliberato sugli stessi; possono, però, essere ripresi da un altro consigliere e sostenuti a nome proprio.

3. Il sindaco può anche disporre il rinvio della discussione dell'intero argomento per sottoporre preventivamente all'esame della competente commissione consigliare e della giunta le proposte di emendamento presentate.
4. Gli elementi sono messi in votazione seconda l'ordine di presentazione.
5. Su ogni emendamento, prima che sia votato, deve essere acquisito seduta stante il parere di legittimità del segretario che partecipa alla riunione.

Art. 27 - Ordine del giorno

1. Ogni consigliere può presentare sugli argomenti di discussione ordini del giorno e illustrarli.
2. Gli ordini del giorno possono essere presentati durante la discussione o a discussione conclusa.
3. Gli ordini del giorno sono letti dal sindaco dopo la chiusura della discussione secondo l'ordine di presentazione, e sono posti a votazione prima che sia votato sulla deliberazione dell'oggetto principale.
4. qualora il presentatore dell'ordine del giorno è assente al momento in cui deve rispondere se intende o meno mantenerlo, l'ordine del giorno si considera abbandonato, salvo che altro consigliere lo faccia proprio.
5. Un "ordine del giorno" può formare oggetto principale da sottoporre all'approvazione del consiglio quando il sindaco lo includa nell'avviso di convocazione tra gli argomenti da trattare in seduta.

Art. 28 - Rifiuto del sindaco di accettare gli ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi

1. Il sindaco ha facoltà di non accettare ordini del giorno, emendamenti o articoli che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti estranei all'oggetto delle discussioni, rifiutando di metterli a votazione.
2. Se il consigliere insiste, il sindaco consulta il consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano a maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 29 - dichiarazione di voto

1. Dichiarata chiusa la discussione, il sindaco sottopone ai voti la propria deliberazione.
2. Ciascun consigliere, prima che sia dato inizio alla votazione, può chiedere di parlare per dichiarazione di voto.
3. L'intervento del consigliere per dichiarazione di voto non può durare più di 5 minuti.
4. I capigruppo consiliari possono concordare che la dichiarazione di voto sia resa soltanto da un rappresentante per ogni gruppo.

Art. 30 - Delle votazioni

1. Iniziata la votazione non è concesso più la parola, né il sindaco può intervenire più sull'argomento fino alla proclamazione del risultato. Chiunque, però può chiedere la parola per richiami al rispetto delle norme di regolamentazione in ordine alle modalità e regolarità della votazione.
2. La proposta in discussione si compone di articoli o voci; consiglio, su richiesta anche di un consigliere, procede alla votazione dei singoli articoli o voci.
3. È sempre ammessa la votazione per parti.
4. Qualora si sia proceduto a votazione dei singoli articoli o voci, ovvero siano stati accolti emendamenti soppressivi o modificativi, la proposta di deliberazione viene successivamente sottoposta a votazione nella sua globalità nel testo approvato per parti o modificato.
5. La votazione è pubblica o segreta.
6. La votazione è pubblica, e si esprime per appello nominale che è per chiamata o alzata di mano, nei casi che non riguardano persone; è segreta quando riguarda persone o quando viene decisa dal consiglio a maggioranza assoluta dietro richiesta del sindaco o di n° 9 consiglieri.
7. Quando la votazione è palese ed è espressa per alzata di mano, il sindaco chiede la controprova per accertare chi è contrario e chi si astiene.
8. La votazione segreta si effettua per mezzo di schede da depositarsi in apposita urna. A ciascun consigliere è distribuita una scheda o un blocchetto di schede recante il timbro del comune o stampate.
9. Sulla scheda il consigliere scriverà l'espressione del voto depositandola nell'urna.
10. Lo spoglio delle schede o il conteggio dei voti favorevoli o sfavorevoli alla proposta espressi con altri sistemi è fatto dal sindaco con l'assistenza di tre scrutatori.

Art. 31 - Esito delle votazioni

1. Ogni consigliere ha l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla votazione quando l'argomento riguarda interessi propri o di propri parenti o affini al quarto grado.
2. L'astensione al voto obbliga il consigliere ad allontanarsi anche dalla sala durante la discussione.

Art. 32 - Esito delle votazioni

1. Di ogni votazione sia palese che segreta, il sindaco proclama il risultato e dichiara se il consiglio ha approvato o non ha approvato la proposta.
2. Quando in una votazione siano state riscontrate delle irregolarità che possono aver inciso sul risultato della votazione, il presidente dispone la ripetizione della votazione stessa, ammettendo a votare i singoli consiglieri che hanno preso parte alla prima votazione, ove siano presenti in sala. I consiglieri che non hanno preso parte alla prima votazione, ancorché sostenuti, non possono prendere parte alla seconda votazione.
3. Le proposte si intendono approvate quando riportano il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo che la legge o lo statuto non richiedano una maggioranza qualificata.
4. I consiglieri astenuti concorrono a rendere valida la seduta ma non si considerano votanti.
5. Le proposte che ottengono le parità dei voti non si intendono approvate. Nel corso della stessa seduta, la proposta che ha ottenuto parità dei voti può essere sottoposta, per una sola volta, a una nuova votazione alla quale possono prendere parte anche i consiglieri che non avevano partecipato alla prima votazione o che si erano astenuti. Se ancora otterrà parità di voti e si tratta di nomine di amministratori, prevale il più anziano d'età. Per i provvedimenti obbligatori non riguardanti gli amministratori, la votazione si può ripetere più volte.
6. Sono nulle le deliberazioni prese in adunanze illegali o adottate sopra oggetti estranei alle attribuzioni del consiglio o che contengono violazioni di legge.

Art. 33 - RegISTRAZIONI delle deliberazioni

1. Le deliberazioni approvate dal consiglio sono riportate, a cura del segretario comunale, sul brogliaccio del consiglio.
2. Ad ogni deliberazione è dato un numero progressivo riferito all'anno corrente.
3. Sul medesimo registro vengono riportati gli interventi dei consiglieri, le dichiarazioni di voto e ogni altra relativa alla delibera in esame, ivi comprese le determinazioni di rinvio, di ritiro o di rigetto della proposta.
4. I verbali della seduta sono firmati dal sindaco, dal segretario e dal consigliere anziano.

Art. 34 - Pubblicazioni delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del consiglio sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio del comune per 15 giorni consecutivi.

Art. 35 - Controllo preventivo di legittimità

1. Sono soggette al controllo preventivo di legittimità tutte le deliberazioni di competenza del consiglio comunale.
2. Le deliberazioni diventano esecutive se nel termine di 20 giorni dalla ricezione delle stesse, il comitato di controllo non adotti un provvedimento di annullamento con comunicazione entro il medesimo termine al comune.
3. Il termine è interrotto per una sola volta se prima della sua scadenza il comitato regionale di controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio al consiglio comunale. In tal caso, il termine per l'annullamento riprende a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti.

Art. 36 - Deliberazione d'urgenza

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
2. La trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni dichiarate urgenti ha luogo entro cinque giorni dall'adozione, a pena decadenza.

Art. 37 - interrogazioni

1. Ogni consigliere può presentare interrogazioni al sindaco o alla giunta per sapere se un fatto sia vero, se una certa notizia su una qualche circostanza sia già pervenuta agli interrogati o, comunque, per avere informazioni sull'attività dell'amministratore.
2. L'interrogazione fatta per iscritto può essere presentata nella seduta del consiglio o nella segreteria del Comune.
3. Ogni consigliere non può presentare più di una interrogazione per seduta.
4. Il sindaco, all'inizio della seduta, nel dare lettura al consiglio delle interrogazioni presentate, comunica se alle stesse darà subito risposta oppure in altro giorno che dovrà essere precisato.
5. Non possono essere trattate più di 3 interrogazioni per seduta e, in ogni caso, non può essere dedicato alle interrogazioni un periodo superiore a 30 minuti: per quelle non esaminate l'interrogato preciserà il giorno in cui darà risposta per iscritto.
6. Se l'interrogante ha presentato nella segreteria del comune l'interrogazione la risposta deve essere data per iscritto entro 30 giorni dalla data in cui è stata richiesta. Mancando tale risposta, l'interrogazione deve essere iscritta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare per essere ivi discussa.
7. Alle risposte dell'interrogato date durante la seduta del consiglio comunale non vi è discussione, avendo lo stesso carattere informativo. Solo l'interrogante può replicare per dichiarare di essere soddisfatto o meno della risposta. Tale replica non può superare 5 minuti.

Art. 38 - Interpellanze

1. Ogni consigliere può rivolgere interpellanze al sindaco o alla giunta per conoscere i motivi o gli impedimenti della loro azione in ordine a determinanti problemi.
2. L'interpellanza va fatta per iscritto e presentata al sindaco nella seduta consiliare che ne dà annuncio al consiglio.
3. Ogni consigliere non può presentare più di una interpellanza per seduta.
4. Il sindaco o la giunta possono accettare che l'interpellanza sia svolta subito o nella seduta successiva; in caso diverso dovranno dichiarare se e quando intendono rispondere quando il sindaco o la giunta non danno alcun riscontro nei successivi 3 giorni dalla presentazione, l'interpellanza si intende accettata e la relativa discussione avrà luogo nella prima seduta del consiglio comunale, preceduta soltanto da un'interrogazione.
5. Il consigliere interpellante, per svolgere l'interpellanza presentata, non può parlare più di 10 minuti.
6. Eventuali interpellanze relative ai fatti o argomenti identici o strettamente connessi, consenzienti possono essere raggruppate e svolte contemporaneamente.
7. Dopo le spiegazioni date dal sindaco alla giunta, l'interpellante può dichiarare di essere o meno soddisfatto, parlando per altri 5 minuti.
8. Se l'interpellante non è soddisfatto della risposta può trasformare l'interpellanza in mozione.
9. Possono interloquire sulle conclusioni dell'interpellante altri consiglieri nel numero di 1 a favore e di 1 contro per non più di 5 minuti ciascuno. Dopodiché la discussione si intende chiusa.

Art. 39 - Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta concreta formulata per iscritto e firmata da uno o più consiglieri, tendente a promuovere un'ampia discussione su di un argomento di particolare importanza e a provocare un voto in ordine ai criteri da susseguirsi nella trattazione di un determinato affare, oppure a promuovere un giudizio sull'operato del sindaco o della giunta. La mozione può essere disposta anche nella discussione.
2. Il proponente (o uno dei proponenti) ha per primo la parola, seguito da sindaco, dai consiglieri che intendono intervenire nella discussione.
3. La mozione, ove il proponente lo chieda, viene posta a votazione.
4. La votazione ha precedenza nell'ordine del giorno sulle interpellanze e interrogazioni concernenti lo stesso oggetto. In tal caso, i presentatori delle interpellanze e delle interrogazioni possono rinunciarvi e parlare sulla mozione in discussione dopo il proponente.

Art. 40 - Mozione di sfiducia

1. I consiglieri comunali possono presentare una mozione di sfiducia nei riguardi del sindaco e della giunta.
2. La mozione, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, è acquisita dal protocollo a cura del segretario generale ed è immediatamente comunicata al sindaco, il quale la mette in

discussione in un termine non inferiore a 10 gg. e non superiore a 30 gg. decorrenti dalla data del protocollo di presentazione.

3. La mozione illustrata dal primo dei consiglieri firmatari, discussa dal consiglio è, quindi, sottoposta al voto dell' assemblea. La relativa votazione effettuata per voto palese e appello nominale. Se consegue il voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei componenti è approvata; in caso contrario s' intende respinta.
4. In caso di approvazione, il sindaco scioglie immediatamente la seduta.
5. Il segretario comunale effettua la comunicazione al prefetto, il quale dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 41 - Incarichi a consiglieri

1. Il consiglio può dare incarico a uno o più consiglieri di riferire su oggetti che richiedano indagine o esame speciale. Dal loro operato il consiglio viene informato a mezzo relazione scritta.

Art. 42 - Commissione speciale

1. Il consiglio può nominare, a maggioranza assoluta, una commissione speciale di consiglieri che rappresenti proporzionalmente la consistenza dei singoli gruppi consiliari, per svolgere indagini nell' ambito degli atti, degli uffici e dei servizi del comune per accertare fatti e circostanze giuridicamente rilevanti in ordine a comportamenti gestionali di amministratori e /o dipendenti del comune.
2. La commissione redigerà relazione scritta delle risultanze che formerà oggetto di apposito argomento da trattare in seno al consiglio comunale.
3. Se dalle risultanze dovessero emergere comportamenti commissivi od omissivi rilevanti sotto i profili della responsabilità civile, contabile, penale, la commissione trasmetterà copia della relazione all' autorità giurisdizionale competente per i relativi provvedimenti.

Art. 43 - Diritto di informazione dei consiglieri

1. Al fine di consentire una compiuta valutazione della correttezza e dell' efficacia dell'azione amministrativa per assumere le iniziative previste dalla legge, ogni consigliere ha diritto di ottenere direttamente dagli uffici del comune e da quelli delle aziende o enti dipendenti, tutte le notizie e informazioni per l' espletamento del mandato.
2. Oltre alle notizie che può ottenere verbalmente, il consigliere può prendere visione, chiedere ed ottenere copie degli atti e provvedimenti adottati dal comune e degli atti preparatori in essi richiamati, facendone richiesta verbale al dirigente dell' ufficio competente a formare l' atto conclusivo o a detenerlo stabilmente , il quale immediatamente e senza alcuna formalità e costi accoglie o rigetta la richiesta: nel caso di rigetto, esso deve essere motivato per iscritto.
3. Il consigliere ha l' obbligo di serbare il segreto nei casi specificatamente indicati dalla legge.

Art. 44 - Decadenza della carica di consigliere

1. Il consigliere, che senza giustificato motivo, non partecipa a tre sedute consecutive del consiglio, sia ordinarie che straordinarie e / o d' urgenza è dichiarato decaduto.
2. La dichiarazione di decadenza può essere promossa da qualunque cittadino, dal prefetto o dal sindaco.
3. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal consiglio con apposita deliberazione.
4. La proposta di decadenza deve essere notificata dal sindaco al consigliere interessato, a mezzo di ufficiale giudiziario, almeno 10 gg. prima dell' adunanza perché possa presentare al consiglio eventuali giustificazioni.
5. Il consiglio delibera in seduta pubblica a maggioranza di voti espressi nella forma palese.
6. Il consigliere interessato può prendere parte alla seduta, può intervenire nella discussione per aggiungere anche ulteriori spiegazioni e partecipare alla votazione.

Art. 45 - Assenze giustificate dei consiglieri

1. Si intendono giustificate le assenze dei consiglieri per causa malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia, assenza dal comune per affari indilazionabili o altri gravi motivi.

Art. 46 - Dimissioni della carica di consigliere

1. Le dimissioni da consigliere sono presentate al sindaco e comportano la decadenza automatica della carica.

2. Le dimissioni presentate non potranno, pertanto, essere ritirate.

Art. 47 - Gruppi consiliari

1. Entro i primi 10 gg. dalla convalida degli eletti, i consiglieri comunali devono comunicare al sindaco, il gruppo consiliare al quale aderiscono.
2. Entro lo stesso termine di 10 gg., ogni gruppo consiliare dovrà eleggere il proprio capogruppo e il vice-capogruppo e comunicare al sindaco i relativi nomi.
3. È consentita la costituzione di un gruppo misto.

Art. 48 - Commissioni consiliari

1. In seno al consiglio comunale possono essere costituite commissioni consiliari permanenti il cui numero, composizione, funzionamento e attribuzioni sono stabiliti con apposito regolamento.
2. Resta comunque stabilito:
 - che le adunanze delle commissioni consiliari sono pubbliche ;
 - che le commissioni sono costituite in misura proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi consiliari;
 - che ciascun consigliere, impossibilitato a partecipare alle sedute della commissione consiliare cui appartiene, può farsi sostituire da altro consigliere del proprio gruppo;
 - che ogni commissione consiliare deve eleggere nel suo seno il presidente e il vice-presidente. Un dipendente del comune designato dal sindaco svolgerà le funzioni di segretario e redigerà il verbale delle riunioni. Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento;
 - che il sindaco o gli assessori interessati agli argomenti da trattare possono partecipare alle sedute delle commissioni con diritto di parola, non di voto;
 - che la convocazione delle commissioni è fatta dal rispettivo presidente secondo modi e termini stabiliti dal regolamento;
 - che il parere delle commissioni deve essere espresso in forma scritta e quando è negativo, deve essere motivato;
 - che lo stesso non è vincolante per il consiglio comunale;
 - che trascorso il termine previsto dal regolamento senza che la commissione abbia espresso alcun parere, il consiglio delibera il provvedimento prescindendo dallo stesso parere.

Art. 49 - Il segretario comunale

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni del consiglio comunale e ne redige i verbali. In caso di impedimento del segretario lo sostituisce il vice-segretario, ove esista, o altro segretario comunale, entrambi nel rispetto delle disposizioni di legge che disciplinano la materia.
2. Nei casi in cui il segretario è obbligato dalla legge ad allontanarsi dalla sala, sarà sostituito da un consigliere comunale incaricato dal consiglio, il quale conserva tutti i diritti inerenti alla sua qualità di amministratore.

Art. 50 - Processo verbale

1. Il processo verbale redatto dal segretario o da chi lo sostituisce, oltre alle formalità previste dalla legge, deve indicare:
 - il giorno, l'ora e il luogo in cui si tiene la seduta;
 - l'attestazione che la convocazione fu fatta dal sindaco con inviti scritti notificati al domicilio dei consiglieri;
 - la convocazione se è ordinaria, straordinaria o d'urgenza e da chi è stata indetta;
 - se la seduta sia di prima o di seconda convocazione e se sia pubblica o segreta,
 - i nomi dei consiglieri presenti e assenti e di quest'ultimi i giustificati e gli ingiustificati;
 - la qualifica di chi assume la presidenza, precisando, quando ne ricorra il caso, il motivo per il quale la presidenza non viene assunta dal sindaco;
 - il nome di chi funziona da segretario.
2. Nel processo verbale sono riportati i punti salienti della discussione, con cenno sommario degli interventi, il dispositivo delle deliberazioni, la forma delle votazioni e l'esito di esse, il nome degli scrutatori in caso di votazione segreta, il voto dei consiglieri nelle votazioni per appello nominale e il nome degli astenuti.

3. I processi verbali sono firmati dal presidente, dal consigliere anziano e dal segretario.

Art. 51 - Approvazione verbali

1. I verbali delle sedute consiliari sono letti e provati nelle seduta consiliare successiva a quella a cui si riferiscono.
2. Il consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letto il verbale.
3. I verbali si intendono approvati senza votazione se non ci sono osservazioni.
4. A istanza anche di un solo consigliere, i verbali relativi a sedute segrete possono essere letti ed approvati in seduta segreta.
5. Ogni consigliere ha diritto di chiedere le opportune rettifiche del verbale, qualora dalla sua lettura risultino delle inesattezze od omissioni, ma non può riaprire la discussione sulle questioni già decise o modificare le deliberazioni adottate. Le richieste rettifiche sono messe ai voti e inserite a verbale se approvate.
6. Il verbale dell' ultima seduta dal consiglio comunale prima della scadenza, se non viene letto ed approvato dallo stesso consiglio in detta seduta, è letto e approvato dalla giunta comunale sentiti i capigruppo del consiglio scaduto.

Art. 52 - Proposte, istanze e petizioni

1. In base alle norme statutarie i cittadini, nel numero prescritto da dette norme, possono inoltrare al sindaco proposte, istanze e petizioni per chiedere l' intervento dell' amministrazione su di un determinato affare.
2. Il consiglio, dopo l' esame della pratica da parte dell' apposita commissione consiliare, delibera se accogliere o respingere la proposta, l' istanza o la petizione presentate.
3. dall' esito della votazione, deve essere data notizia ai presentatori.

Art. 53 - Sanzioni

1. In caso d' inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento verrà applicata la sanzione amministrativa prescritta dall' art. 106 del T.U. 1934 nella misura prevista dall' art. 13 della legge n° 689/81.

Art. 54 - Rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono delle disposizioni delle leggi vigenti e dello statuto comunale.

Art. 55 - Pubblicità

1. Alle disposizioni contenute nel presente regolamento verrà pubblicata mediante affissione all' albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi e distribuzione di congruo numero di copie del regolamento ai cittadini.

Art. 56 -Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° giorno del mese successivo a quello in cui l'atto deliberativo diventa esecutivo a seguito dell'esame senza rilievi da parte dell'organo di controllo.